

STATUTO

IL FILO D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVAROLO CANAVESE TO CORSO
INDIPENDENZA 7

Numero REA: TO - 1254017

Codice fiscale: 11960440011

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede	
	E' costituita, ai sensi della normativa vigente la società	
	cooperativa sociale denominata "IL FILO D'ORO Società	
	Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	La Società ha sede nel Comune di Rivarolo Canavese (TO).	
	L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 3 e di	
	istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	E' fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della	
	Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base	

	dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo	
	scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di	
	lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali, operando	
	nell'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	Inoltre la cooperativa, ai sensi di quanto previsto all'art.	
	1 comma 1 della L.R. Piemonte 18/94 così come modificato	
	dall'art. 32 della L.R. Piemonte 30/2009 e successivi	
	provvedimenti attuativi potrà svolgere anche attività	
	sanitarie, rese prevalentemente ad integrazione di quelle	
	socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla	
	tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini	
	in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale	
	nell'ambito di specifici progetti assistenziali.	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici i soci instaurano con la cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	

	lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito	
	regolamento ai sensi della L. 142/01.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà	
	avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni	
	fornite da lavoratori non soci, nonché utilizzare contratti	
	di collaborazione autonoma anche con soggetti non soci, nel	
	pieno rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dalla legge	
	n.142/2001.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto la	
	gestione di servizi alla persona ed in particolare le	
	seguenti attività:	
	- offrire servizi di assistenza domiciliare e/o presso	
	ospedali o case di cura o di riposo ad anziani e a persone	
	che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica,	
	più o meno temporanea, non sono in grado di far fronte in	
	modo autonomo alle esigenze di tipo domestico,	
	igienico-sanitario, di rapporto sociale;	
	- erogare assistenza qualificata con finalità educative e	
	ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente	

	destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare,	
	compresa l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e	
	post scuola e/o centri estivi e in genere attività	
	animatoriali legate al tempo libero, (estate ragazzi, eventi	
	ludicosocializzanti, soggiorni per minori). A tal fine	
	intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti	
	pubblici e/o privati o consorzi tra di essi asili nido,	
	micro nidi, baby parking, ludoteche e laboratori	
	ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in	
	collaborazione con le associazioni di territorio o in altri	
	contesti). La cooperativa potrà gestire servizi educativi	
	anche riferibili ad attività di istruzione;	
	- coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, servizi	
	per prestazioni specialistica, sia in proprio che in	
	convenzione con enti pubblici e privati nonché con	
	organizzazione dei servizi stessi, avvalendosi della	
	collaborazione di soggetti muniti dei necessari requisiti	
	professionali;	
	- istituire e gestire servizi di tele - soccorso, tele -	
	assistenza e tele - medicina;	
	- realizzare iniziative di appoggio educativo ed	
	assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di	
	strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della	
	collettività in generale, ed in particolare servizi a favore	

	di minori, persone portatrici di disagio psichico,	
	neurologico e/o sociale, anziani, persone handicappate,	
	persone con ritardi di apprendimento; favorire un	
	rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo	
	contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	- gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza,	
	socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo	
	esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia,	
	comunità alloggio, gruppi appartamento;	
	- curare la realizzazione di case famiglie, comunità	
	alloggio, servizi residenziali e semiresidenziali per	
	minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani	
	ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	La cooperativa gestirà anche attività sanitarie rese	
	prevalentemente ad integrazione di quelle socio	
	assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela	
	e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in	
	stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito	
	di specifici progetti assistenziali quali, in particolare:	
	* trasporto farmaci, medicale e sanitario con ambulanza	
	* assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e	
	infermieristico	
	* attività di integrazione sociale nell'ambito	
	dell'assistenza primaria	
	* gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata	

	intensità assistenziale e sanitaria	
	* gestione ambulatori infermieristici e medici (a titolo	
	esemplificativo:	
	laboratori di analisi, diagnostica, di odontoiatria, di	
	terapia medica e riabilitativa, ecc...);	
	- organizzare e gestire servizi di segretariato sociale ed	
	informagiovani;	
	- organizzare e promuovere in particolare la formazione dei	
	propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di	
	riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello	
	qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza;	
	stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di	
	sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici	
	presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e	
	tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio	
	di informazioni studi ed esperienze;	
	- organizzare e promuovere iniziative, quali ad esempio	
	dibattiti, convegni, corsi di formazione, iniziative	
	culturali volte a stimolare nell'opinione pubblica la	
	riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito	
	socio-sanitario, educativo ed assistenziale, con particolare	
	riguardo al problema del minore, dell'emarginazione, del	
	disagio psicofisico e sociale, dell'anziano, del disabile.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	

	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente	
	o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e	
	solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto	
	principale e non ai fini del collocamento presso il	
	pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento	
	delle cooperative sociali;	
	2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	

	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	Legge n. 59 del 1992 e partecipare allo sviluppo e al	
	finanziamento delle cooperative sociali;	
	5) concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata	
	ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci. E' pertanto tassativamente vietata	
	la raccolta del risparmio tra non soci sotto ogni forma;	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la	
	raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di	
	assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio	
	ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra	
	operazione comunque vietata per le società cooperative dalle	
	vigenti e future disposizioni di legge.	
	7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	

	professionali e ricreative, sia con creazione di apposite	
	sezioni, sia con partecipazioni ad Organismi ed Enti idonei.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la	
	Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si	
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge	
	previste per la cooperazione in generale e/o per gli	
	specifici settori di attività nei quali opera.	
	In conformità alla delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994, ai soci	
	iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà	
	essere richiesta la concessione di finanziamenti alla	
	cooperativa, con obbligo di restituzione a carico di essa,	
	secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito	
	regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci, che avrà valore di proposta contrattuale.	
	In nessun caso potrà essere corrisposto un tasso di	
	interesse superiore alla misura prevista dalla normativa	
	vigente relativa alla conservazione dei requisiti della	
	mutualità.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	

	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) uomini e donne, di età non inferiore agli anni 18	
	(diciotto);	
	b) non aver riportato condanne ad una pena che comporti	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;	
	c) non essere portatori di interessi in conflitto con quelli	
	della Cooperativa.	
	Non possono essere soci gli inabilitati e i falliti non	
	riabilitati.	
	Possono essere soci soggetti che svolgono funzioni di natura	
	tecnico - amministrativa nel numero strettamente necessario	
	al compimento di dette funzioni.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa e che non posseggano, per questa ragione,	
	specifica autorizzazione da parte dello stesso Organo	
	amministrativo.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	

	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno	
	iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro	
	numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita	
	l'ammissione -come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, possono essere	
	soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
	sprovvisi dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria	

	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo (1/3) del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	

	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12.1 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	

	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 13.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	

	amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 - Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta all'Organo amministrativo.	
	La domanda dovrà indicare:	
	a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza,	
	domicilio e codice fiscale;	
	b) - l'interesse a far parte della cooperativa e	
	l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto e dai regolamenti interni;	
	d) - l'ammontare della quota di capitale che intende	
	sottoscrivere;	
	e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e	
	di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi	
	sociali;	
	f) - l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	

	quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle	
	leggi vigenti sulla cooperazione;	
	g) - se trattasi di società, associazioni od enti,	
	ricorrendo i presupposti di legge, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), d) ed e), le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma	
	giuridica e la sede legale; la delibera dell'organo sociale	
	che ha autorizzato la domanda;	
	la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto	
	la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	

	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Art. 8 - Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10	
	(dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in	
	un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti	
	dall'organo amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo	

	amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri	
	organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e	
	nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono	
	iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste	
	dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente,	
	nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	

	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato.	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte, se persona fisica; per recesso, esclusione,	
	fallimento, scioglimento o liquidazione, se persona	
	giuridica.	
	Art. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che	
	non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro -	
	subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la	
	cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se	
	ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente	
	statuto legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale di cui	

	al successivo Titolo VII.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario	
	e società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima,	
	e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che	
	l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza	
	opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.	
	Art. 12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) - che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni	
	e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti	

	sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci	
	e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al	
	versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli	
	interessi sociali;	
	f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come definito	
	dall'articolo 1455 del Codice Civile;	
	g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	Cooperativa.	
	h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere	
	alla procedura arbitrale di cui al successivo Titolo VII,	
	nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	

	di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione -	
	Opposizione	
	Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla procedura	
	arbitrale di cui al successivo Titolo VII.	
	L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote effettivamente versate,	
	eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o	
	ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	

	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante	
	alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o	
	ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità	
	dei soci uscenti e dei loro eredi.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	

	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la	
	cessione di quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 17 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci operatori e volontari,	
	rappresentati da quote del valore nominale non inferiore nè	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di	

	cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o	
	legatari dei soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci	
	cooperatori.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	

	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura	
	arbitrale di cui al successivo Titolo VII.	
	Art. 19 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine	
	di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o in nota	
	integrativa.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto	
	stabilito dalla legge;	

	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla	
	legge;	
	c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al	
	capitale effettivamente versato, in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto	
	l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.	
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente	
	lettera d).	
	Art. 20 - Ristorni	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori	
	a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle	

	vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti	
	elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	sottoposti alla loro approvazione da uno o più	
	amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno	

	un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione	
	del prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.	
	Art. 22 Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	

	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di quindici (15) giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a	
	giorni cinque e non superiore a giorni trenta (30).	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto	
	è considerata voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota	
	di capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	

	Art. 23 Decisioni mediante consenso espresso per iscritto	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide	

	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art. 24 Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	agli artt. 22 e 23 del presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo	
	voto.	
	Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il	
	voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a	
	tutti i soci.	
	Art. 25 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di	
	impossibilità o inattività di esso, ad opera del collegio	
	sindacale, se nominato, o anche di un socio - mediante	
	avviso, inviato almeno otto (8) giorni prima o, quanto meno,	
	giunto a destinazione almeno cinque (5) giorni prima di	
	quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera	

	raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento	
	(compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato	
	agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci	
	(intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e	
	l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla	
	società e debitamente annotati sul detto libro soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo -	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano	
	presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente	
	all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere	
	informati in merito alla riunione ed agli argomenti da	
	trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa	
	discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla	
	scissione della società, sul trasferimento della sede	
	sociale in altre località del territorio dello Stato al di	
	fuori del comune di appartenenza, oppure sullo scioglimento	
	anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei	
	soci iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto al voto.	
	Art. 27 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 28 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	

	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla	
	società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e	
	che non sia amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vice Presidente, ove nominato; in assenza di	
	tali soggetti, essa è presieduta dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Art. 30 - Amministrazione	
	La società può essere amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della	
	nomina.	

	Gli amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre (3) esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci	
	possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più	
	Vice Presidenti.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione,	
	il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed	
	eventualmente il Vice Presidente.	
	Art. 31 - Poteri degli Amministratori	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione e per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative note integrative e	
	relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato	
	dalle normative vigenti;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi	

	sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni	
	dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dall'art. 32;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o	
	consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che	
	per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati	
	all'Assemblea;	
	k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere	
	obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare	
	convenzioni con Enti pubblici.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	

	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra	
	loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 32 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3)	
	dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso	
	inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra	
	modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza	
	o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci	
	effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Consiglieri presenti.	
	Art. 33 - Cessazione e sostituzione degli amministratori	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad	
	integrare detto organo;	
	gli amministratori così nominati rimangono in carica sino	
	alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede	
	provvedere alla loro conferma o sostituzione.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la	
	sostituzione degli amministratori venuti a mancare.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	
	partecipano per due volte consecutive alle riunioni del	
	consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica gli amministratori che, per	
	qualunque motivo, perdono la qualità di socio.	

	Art. 34 - Compensi agli Amministratori	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale,	
	ove nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari incarichi.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò	
	autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove	
	nominato.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	

	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli	
	amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle	
	materie loro delegate.	
	Art. 36 - Organo di controllo	
	L'organo di controllo, sia se nominato per scelta volontaria	
	dei soci che in ottemperanza ad obbligo di legge, sarà	
	composto e opererà in conformità e sotto l'osservanza delle	
	norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la	
	revisione legale dei conti sulla società.	
	In tutti gli articoli del presente statuto nei quali si fa	
	referimento al Collegio Sindacale o ai Sindaci, detto	
	referimento si intende fatto all'organo di controllo nella	
	composizione determinata dai soci, sotto l'osservanza delle	
	norme di legge tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 - Scioglimento	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste	
	dalla legge.	

	In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente	
	versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 Risoluzione delle controversie	
	Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto,	
	comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,	
	esecuzione e risoluzione, che possano insorgere fra i soci o	
	fra la società ed i soci, anche se promosse da	
	amministratori, Organo di Controllo e/o Revisore (se	
	esistenti) o liquidatori ovvero nei loro confronti, saranno	

	risolte da un arbitro nominato, entro quindici giorni dalla	
	presentazione di domanda scritta da parte dei contendenti o	
	di uno di loro, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.	
	L'arbitro deciderà secondo equità entro novanta (90) giorni.	
	Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il	
	giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata	
	all'Autorità Giudiziaria.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro	
	la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del	
	lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori -	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	

	riserve e devoluzione del patrimonio.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 42 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice	
	civile recante la "disciplina delle società cooperative", si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	IN ORIGINALE FIRMATO	
	MOUSAIN CHARLINE	
	CALLIANO MARZIA	
	ANTONIO FORNI NOTAIO	

	N. 120396	DI REP.
	PROCURA SPECIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciotto il giorno tre	
	del mese di agosto	
	in Caluso e nel mio studio sito ivi alla Via Martiri	
	d'Italia n. 20	
	Avanti a me Dottor ANTONIO FORNI, Notaio per la residenza di	
	Caluso iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti	
	Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea,	
	è personalmente comparsa la sig.ra:	
	VITTONI ELISA	
	nata ad Ivrea (TO) il 22 agosto 1986 e residente in San	
	Giorgio Canavese (TO) alla Via Marconi n. 13	
	numero di codice fiscale: VTT LSE 86M62 E379H	
	cittadina italiana	
	di stato civile libero	
	Col presente atto, la predetta comparente, della cui	
	identità personale io Notaio sono certo, nomina e	
	costituisce sua procuratrice speciale la signora:	
	CALLIANO MARZIA	
	nata a Torino il 24 marzo 1971 e residente in Castellamonte	
	(TO) alla Via Giovanni Battista Giraudo n. 38	
	numero di codice fiscale: CLL MRZ 71C64 L219L	
	cittadina italiana	

	affinchè in suo nome e per suo conto intervenga nell'atto	
	costitutivo della Società Cooperativa denominata:	
	"IL FILO D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" che avrà sede	
	legale in Rivarolo Canavese (TO) al Corso Indipendenza n. 7	
	e per oggetto l'attività di gestione di servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi	
	con capitale sociale di Euro milleottocento/00	
	(€ 1.800,00).	
	All'uopo la parte rappresentata conferisce alla sunnominata	
	procuratrice speciale i più ampi poteri per l'esecuzione	
	della presente procura e segnatamente quelli di	
	sottoscrivere una quota di nominali Euro seicento/00	
	(€ 600,00) pari ad un terzo (1/3) del capitale sociale,	
	di approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale, di	
	accettare eventuali nomine o cariche sociali, e di fare	
	quant'altro necessario od opportuno dando fin da ora per	
	rato e fermo il suo operato senza bisogno di ulteriore	
	ratifica o conferma.	
	Il tutto da esaurirsi in un unico contesto.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho	
	letto alla comparente la quale da me interpellata lo ha	
	dichiarato conforme alla sua volontà.	
	Dattiloscritto e completato a mano da persona di mia fiducia	

48 di 48